CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 27 luglio 1973

Istituzione del ruolo speciale dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, stabilisce che le notifiche ai contribuenti degli accertamenti delle imposte vengono effettuate mediante il ricorso ai messi comunali; viene data inoltre facoltà all'intendente di finanza di sostituire nelle città più importanti i messi comunali con messi speciali, assunti direttamente dagli uffici con contratto a cottimo e di impiego privato.

L'assunzione viene operata mediante una lettera di incarico a norma dell'articolo 38 del testo unico 28 gennaio 1958, n. 645.

La notifica degli atti ai contribuenti viene pagata con 100 lire per ogni atto e questo compenso consente di guadagnare ad ogni messo dalle 10 alle 15 mila lire mensili. Solo nei mesi di novembre e di dicembre il guadagno raggiunge le 60-70 mila lire perché in quell'epoca si condensano migliaia di accertamenti da notificare.

In ogni caso queste assunzioni vengono fatte con l'autorizzazione della direzione generale delle imposte dirette, la quale gestisce un apposito fondo per il pagamento delle notifiche.

In passato questa situazione veniva tollerata dagli interessati perché tutte le volte che si assumevano gli impiegati straordinari (vedi articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959; articolo 21 della legge del 1968, n. 249; articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775) anche i messi notificatori entravano a far parte dei ruoli dei diurnisti e poi dei ruoli organici, in quanto pagati con i fondi del bilancio dello Stato.

Con l'introduzione dello sbarramento previsto dalla legge n. 775 del 1970 gli ultimi messi, assunti in sostituzione di quelli entrati a far parte dei ruoli organici, sono tagliati fuori da ogni possibilità di inquadramento.

Ecco perché si è ritenuto presentare la presente proposta di legge che si propone di eliminare in via definitiva il ricorso ad un meccanismo che costringe sistematicamente il Parlamento ad adottare provvedimenti di sanatoria *a posteriori*.

Difatti se si considera che la notifica degli accertamenti è un atto di delicatissima importanza in quanto da essa dipende la sorte degli accertamenti stessi, non si comprende come mai l'amministrazione lasci che questa attività venga affidata a personale raccogliticcio e non a personale proprio e controllato da vincolo gerarchico. Di qui la proposta di istituire un ruolo speciale di messi notificatori al quale possono accedere coloro che attualmente esercitano tale attività con la contemporanea adozione del divieto definitivo di procedere a nuove assunzioni a titolo precario per la notifica degli accertamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I messi notificatori, comunque assunti e denominati, in servizio presso gli uffici finanziari alla data del 31 dicembre 1972, sono inquadrati nel ruolo dei messi speciali di cui al successivo articolo 2, sempre che siano retribuiti con fondi stanziati nel bilancio dello Stato.

ART. 2.

È istituito il ruolo dei « messi speciali » addetti alla notifica degli accertamenti degli uffici locali delle imposte come da allegata tabella.

ART. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge è vietata ogni assunzione anche a carattere temporaneo ed a contratto di impiego privato di personale addetto alla notifica degli accertamenti predisposti dagli uffici locali delle imposte.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal bilancio dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 e, per la parte residua, mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Tabella del ruolo speciale dei messi notificatori.

QUALIFICA	N. dei posti	Parametro
Messi notificatori . .	600	120